



ORDINANZA COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI COMUNALI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (ORDINANZA INCENTIVI COMUNALI)

Il Municipio di Gravesano, richiamati

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- La Legge federale sull'energia (Lene) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1. novembre 2017;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del 01.12.2016;
- il Regolamento sugli incentivi comunali del 15.07.2019 e modifiche del 17 febbraio 2021;

ordina

Art. 1 Sportello energia

Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico e relativi incentivi è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale con il servizio denominato "Sportello energia". Questo servizio, secondo le necessità, si avvale della collaborazione di un consulente esterno specializzato in materia. La consulenza è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Gravesano. La consulenza offerta per il tramite di questo servizio si limita ad un'informazione generale e/o valutazione di massima. Consulenze di dettaglio o specifiche per singoli casi sono a carico del richiedente che può decidere in merito a libera scelta.

Art. 2 Disponibilità di credito

1. La disponibilità di credito per gli incentivi è fissata annualmente in sede di preventivo comunale.
2. Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.

Art. 3 Beneficiari

1. I domiciliati, Persone Fisiche (in seguito PF) e Persone Giuridiche (in seguito PG), possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nella presente Ordinanza, tenuto conto delle restrizioni/limitazioni imposte dalla stessa.
2. I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Gravesano, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia.



3. I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, la richiesta di incentivo non potrà essere presa in esame.
4. Possono beneficiare degli incentivi le PF e le PG domiciliate nel Comune, rispettivamente le PF non domiciliate, che risultano in regola con il pagamento di imposte, tasse comunali e premi Cassa Malati.

Art. 4 Richieste incentivi

1. Le richieste degli incentivi vanno presentate secondo le modalità indicate nella presente Ordinanza per ogni singolo incentivo. In caso di richiedenti minorenni, la richiesta va presentata dal rappresentante legale.
2. Possono essere presentate delle richieste per ogni misura applicata, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo.

Art. 5 Decisioni

Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo. Per gli incentivi sull'acquisto di biciclette/autoveicoli elettrici (art. 6 Regolamento), è delegata competenza decisionale all'Amministrazione comunale.

Art. 6 Modalità di versamento

Gli incentivi, una volta riconosciuti e decisi, saranno versati secondo le modalità concordate tra beneficiario e Cancelleria comunale.

Gli incentivi relativi alla bicicletta elettrica potranno essere versati direttamente in contanti (sportello Cancelleria).

Art. 7 Prestazioni – biciclette e autoveicoli elettrici

1. Sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette e autoveicoli elettrici allo scopo di ridurre il consumo di carburanti. Sono esclusi veicoli con motori ibridi.
2. L'entità dell'incentivo per la bicicletta elettrica, è pari al 10% del costo d'acquisto, ritenuto un importo massimo annuo di CHF 300 (trecento) una tantum (massimo due per economia domestica).
3. L'entità dell'incentivo, per autoveicolo elettrico, è pari a CHF 500 (cinquecento) annui (versati nel corso del mese di dicembre) per i primi 4 (quattro) anni, quindi un incentivo totale di CHF 2'000 (duemila). Nel caso di vendita o di rinuncia del veicolo durante questi 4 (quattro) anni, il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Municipio (eventuali abusi saranno sanzionati a norma di legge).
4. Gli incentivi sono concessi solo per biciclette e autoveicoli acquistati in Svizzera, da concessionari rivenditori partner di Ebike Ticino Enerti o su autorizzazione rilasciata da Enerti.
5. Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto della bicicletta elettrica o dell'autoveicolo elettrico, una volta nell'arco di 4 (quattro) anni.
6. La richiesta degli incentivi deve essere presentata tramite l'apposito formulario, scaricabile dal sito www.gravesano.ch oppure ottenibile presso la Cancelleria comunale. Al formulario va allegata copia della fattura (saldata) della bicicletta/autoveicolo.



Art. 8 Prestazioni – costruzione e risanamento edifici

1. Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun proprietario di edifici destinati all'abitazione primaria siti nella giurisdizione comunale di Gravesano, un contributo, un tantum, secondo i seguenti parametri:
 - il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie-A e/o Minergie-P, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000 (cinquemila);
 - il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per il risanamento base di edifici abitativi, la cui costruzione è precedente all'anno 2000, destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di CHF 2'500 (duemilacinquecento);
 - il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento a fonte fossile o elettrico (diretto o accumulazione) in edifici destinati all'abitazione primaria con impianto a termopompa o allacciamento ad una rete di teleriscaldamento / rete energetica, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000 (mille). Nei casi fosse necessaria la realizzazione ex novo della distribuzione di calore all'interno dell'edificio, il contributo massimo è fissato in CHF 2'000 (duemila);
 - il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la posa di pannelli solari termici su edifici destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000 (mille). Sono esclusi dagli incentivi gli impianti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 14a del RUEn per edifici plurifamiliari;
 - il 50% del contributo unico cantonale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000 (mille). L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete.
2. La richiesta degli incentivi deve essere presentata tramite l'apposito formulario, scaricabile dal sito www.gravesano.ch oppure ottenibile presso la Cancelleria comunale. Al formulario va allegata copia della decisione del sussidio cantonale.

Art. 9 Norma integrativa

Per quanto non precisato nella presente Ordinanza fa stato il Regolamento sugli incentivi comunali del 15 luglio 2019 e le modifiche del 17 febbraio 2021.

Art. 10 Norma abrogativa

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale o altra disposizione comunale vigente in materia.

Art. 11 Entrata in vigore

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale nr. 152 dell'08.03.2021.

Pubblicata agli albi dal 09.03 al 08.04 2021 compresi.

Modifica art. 7 cpv. 1-3 Prestazioni – biciclette e autoveicoli elettrici, adottata con RM nr. 28 del 15 gennaio 2024.

Pubblicata agli albi dal 18.01 al 19.02 2024 compresi.



MUNICIPIO GRAVESANO

PER IL MUNICIPIO DI GRAVESANO

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO

M. Anghileri

L. Zappa



NB Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.